

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Vostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, di seguirne i moti e sostenerne la diffusione.

Art. 1.
I testimoni residenti nel luogo dove faranno esaminati, oppure ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo dallo stesso luogo, non faranno corrisposta indennità alcuna.

Art. 2.
I testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, faranno dovuta tanto per l'andata che per il ritorno un'indennità di viaggio in ragione di centesimi 50 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 60 per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalle Sardegna ed altri luoghi ultramarini dovranno recarsi in Terraferma, e viceversa, sarà pure dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito per secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a sapere incaricati del servizio postale.

Art. 3.
I testimoni avranno pure diritto senza distinzione alcuna come nel precedente articolo, ad un'indennità di lire 1.50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.
La stessa indennità verrà loro corrisposta se faranno trattenuti

in viaggio da forza maggiore.

Per questi secondi casi però dovranno ottenersi dal Giudice del Mandamento, o dal Sindaco, ed in sua mancanza dal Vice-Sindaco, un certificato comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio, e corredare con questo certificato la loro domanda d'indennità.

Art. 4.

Chi militari in attività di servizio chiamato a testimoniare non farà dovuta indennità di viaggio.

Chi avranno benefici diritto, qualunque sia il loro grado, all'indennità di soggiorno contemplata nell'articolo precedente.

Art. 5.

I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati ed accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sopra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza.

Art. 6.

L'onorario dei periti è tassativamente stabilito nei due terzi del diritto di sucagione fissato, secondo le rispettive loro categorie, dall'art. 24 del Regolamento annesso al R. Decreto 26 Aprile 1848. per ogni relazione che dovranno fare delle loro operazioni, queste comprese.

Nei Medici ed ai Chirurghi verrà pure corrisposto per ogni relazione come sopra, l'onorario in ragione di tre quinti del diritto di sucagione, secondo la tariffa determinata per gli Architetti, per ingegneri, ed altri periti della medesima categoria.

Art. 7.

L'onorario dei Flettoni e delle Levatrici nei casi contemplati dall'art. 20. di detto Regolamento verrà corrisposto nella proporzione ivi stabilita dei tre quinti dell'onorario assegnato coll'articolo precedente ai Medici e Chirurghi.

Art. 8.

Se i Periti, i Medici, i Chirurghi e le Levatrici

doranno trasferirsi per eseguire le loro operazioni e per farne la relazione ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo di loro residenza avranno pure diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per testimoni.

Le stesse indennità faranno dovute agli Ufficiali

Art. 9.

Per le trasferte degli Ufficiali di giustizia, fra i quali s'intenderanno pure compresi gli Auditori divisionari di guerra, non si farà più luogo all'aumento determinato dall'art. 9. del suddetto Regolamento.

Art. 10.

Gli articoli 5. 6. 7. 8. 10. 11. 14. 15. 18. 19. 25. 29. 31. 33. 35. del Regolamento annesso al Reale Decreto 26. Aprile 1838. sono abrogate con ogni altra disposizione di legge contraria alla presente.

Venno il sette Aprile 1838.

Il Re
F. Maria Emanuele

U. Cattalini

Signori Deputati,

modificazioni alle tariffe
delle spese in materia criminale,
congiunta di polizia

Progetto di legge N.º 42.
presentato dal Ministro di Giustizia
nella seduta del 10 Aprile 1896

Indennità di
modificazioni alle tariffe delle
spese in materia criminale,
congiunta di polizia.

È comune che il Ministero
veda potersi attuare a sollievo dell'
Erario nelle spese di giustizia crimi-
nale non farebbero compiute ove si
tardasse ad introdurre qualche op-
portuna modificazione nella Tariffa
stata approvata col R.º Decreto del
10 Aprile 1895.

È innegabile che alla civile
società per la conservazione dell'ordine,
e nell'interesse della pubblica e
privata sicurezza spetta il diritto di
costringere ogni cittadino a testimoniare
in giudizio semprechè ne occorra
il bisogno.

Costo questo assoluto diritto
nella società, ed il corrispondente
dovere nei cittadini ne consegue che
nessuna mercede sia dovuta ai
testimoni, e se è tuttavia giusto
che qualche indennità venga loro
corrisposta in rifacimento delle
straordinarie spese che debbono
incontrare per trasferirsi nel luogo
del giudizio, la misura di tale
indennità dev' essere rigorosamente

3

ristretta nei termini del puro neces-
sario.

Ci è perciò che la principale
Disposizione di questo progetto /
art. 1.º) consiste nella stabilire
per regola che minima indennità
sia dovuta ai testimoni che
risiedono nel luogo stesso ove
sono chiamati a deporre, ovvero
ad una distanza che sia minore
di due chilometri e mezzo, perchè
il breve spazio di terreno che
deggiono percorrere non può chia-
marli viaggio.

Viene in seguito determinata
sopra nuove basi l'indennità di
viaggio e di ritorno (art. 2.º, 3.º e 4.º)
ma in modo perfettamente uguale
per tutti i testimoni la si è così
in diparte quei riguardi che
ammette la vigente tariffa perchè
la legge deve a tutti un eguale
trattamento, e dovrebbe tantomeno
favorire coloro che si trovano in
più agiate condizioni.

Le stesse regole sulle
indennità da prestarsi ai testimoni
che faranno esaminati ad istanza
del pubblico Ministero regionale
applicare a quelli esaminati ad
istanza sia degli imputati ed
accusati, che della parte civile.


e quindi si ripete in questo progetto di legge / Art. 8. / la stessa disposizione che già trovasi scritta nella premessa tarata Tariffa all' art. 10. e ciò per metterla in rapporto con le nuove disposizioni.

Si spera che vengono adoperati nei criminali procedimenti, quantunque si adimandi loro il favore della Spechi loro cognizioni, sotto a certi rapporti possono essere giustamente affrimitati alle persone chiamate a deporre in giudizio, perciò si crede pure conveniente di moderare alquanto i loro onorari e di pareggiarli in tutto rispetto alle indennità di trasferta e di soggiorno ai testimoni / art. 6. 7. e 8. /

Le strettezze dell' Erario rendono pure necessario qualche risparmio rispetto agli uffiziali di giustizia e questo progetto / art. 9. / si limita a proporre l' abolizione di quell' aumento di un quarto all' indennità di trasferta che l' attuale Tariffa loro conferisce nei casi in cui debbano recarsi ad una distanza maggiore di tre miriametri.

(Se queste modificazioni al Regolamento annesso al Summentovato Decreto dell' 26. Aprile 1868. faranno approvate, e se troveranno

farre nel Parlamento le altre
progettate riforme intorno all'
amministrazione della giustizia
nelle materie penali non è
a dubitarsi che se Finanze con-
seguiranno il desiderabile beneficio
di una considerevole diminuzione
nelle spese di giustizia.



Signori!

Il progetto di legge che approvaste nella
turnata dell'8 passato fuigno avete
per oggetto alcune modificazioni alla
 tariffa delle spese in natura criminale,
correzionale e di polizia ottenne pure
l'adesione del Senato con due sole
variazioni, le quali pienamente consen-
tono con lo spirito della legge, e ne
spiegano in meglio il concetto.

È primieramente modificato
l'art. 1^{mo} per dichiarare il senso
di quella frase la quale accomanda
ai poveri tracchi la propria sussis-
tanza da lavoro giornaliero traducendola
in altra più esplicita intesa a significare
che s'abbia intendere di quel lavoro gior-
naliero, che produce un compenso
egualmente giornaliero del quale andrebbe
privo il testimone a causa dell'incame,
e così mediante la nuova redazione
il 1^{mo} abinea del detto art. 1^{mo}
terza è trasformato nel seguente

« Vantaggio i testimoni che devono
trarre di giorno in giorno la propria
sussistenza dal loro lavoro, industria e
commercio, avranno diritto a indennità,
semprecchè l'efame uni dovessero inter-
venire sia per privargli del necessario

3

« sostentamento »

Ma per evitare che si fatta
disposizione ottenga in pratica una troppo
estesa applicazione, e che si eccedano i
termini di quella necessità da cui è
suggerita, si fa aggiungere un'alinea
col quale sono specificati per modo
di eccezione certi casi in cui l'indennità
non sarà concessa, oltre quali ecce-
zioni si tiene ognora fin con-
formando la regola che si vuole
introdurre. E quindi per una
maggiore convenienza di redazione
i due ultimi alinea dell'art. 8^{mo}
del progetto primitivo compongono
l'articolo secondo.

La seconda modificazione riguarda
l'art. 10. del detto progetto primitivo
che ora è diventato il 13.

Ai militari in attività di servizio
era indistintamente riservata l'in-
dennità loro attribuita dai speciali
regolamenti che li riguardano.

Ora si vuole mantenere la
stessa disposizione rispetto ai
detti ufficiali e ai semplici sol-
dati perchè il trattamento che ser-
gisi loro attribuito dai regolamenti si
accorda con quella economia a
cui intende il progetto di legge,
ma gli ufficiali di ogni grado
sogliono essere giustamente parificati
agli altri cittadini, perchè l'
indennità a cui avrebbero diritto

viggando per conto del governo, e
a ragione del grado e della qualità
onde sono investiti si dilunghe-
rebbe di troppo dalle basi di
mera equità sulle quali mal
essere regolata quella da prestarsi
ai testimoni.

Il Ministero prega la Camera
di voler mettere di nuovo
in deliberazione questo progetto
considerando come d'urgenza onde
si ottenga senza fine l'effetto
della dirigenza economica.

3

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 28 Novembre 1854

OGGETTO

Modificazione alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia

Art. 1°

Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Entavia i testimoni, che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto a indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privargli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio, con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone, che supplisca al suo difetto: e non sarà neppure ricordata agli operai, che tengono a servizio due o più lavoranti o garzoni.

Art. 2°

Eale indennità per i minori d'anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta per ogni giorno; per le donne non minori d'anni quattordici di centesimi cinquanta; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno tratti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che fossero prescritti dai Regolamenti per poter conseguire la detta indennità, saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Art. 3°

Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi quattro per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto

potranno profittarne; e di centesimi sette per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi ultramarini dovranno recarsi in Terracina, e viceversa, sarà pure dovuta un'indennità per tragitto, raggugliata al prezzo stabilito per secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 4.

I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di Lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal Giudice del Mandamento o dal Sindaco un certificato in carta libera comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate.

Art. 5.

^{sott'ufficiali e} Ai soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai Regolamenti militari che li riguardano. Agli ^{sott'ufficiali} invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col Reale Decreto del 28 marzo 1852.

Art. 6.

I testimoni citati nell'istanza ^{sua} degli imputati od accusati, sia della parte civile avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza; salvo il diritto di rimborso che spetta a questi ultimi.

Art. 7.

La tassa delle indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà annuncolata della metà più minori di anni quattordici, e per le donne, quando siano accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre, o dal marito, o dal tutore, o da un parente prossimo.

Art. 8.

Gli onorari e i diritti di vacazione stabiliti negli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento annesso al Reale Decreto in data 26 Aprile 1848, saranno ridotti di un terzo.

Art. 9:

Quando il perito reclama più d'una vacanza, la spesa dovrà essere approvata rispettivamente dal Magistrato, dal Tribunale, o dal Giudice competente, come verrà prescritto nei Regolamenti.

Art. 10:

Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del Regolamento sopra menzionato, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 11:

Gli Ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i Segretari, nei casi in cui art. 29 e 33 del Codice di procedura criminale sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Art. 12:

Gli Uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Art. 13:

Gli articoli 5. 6. 7. 8. 10. 11. 14. 15. 16. 31. 33. 91. 95. 96 e 97 del Regolamento annesso al Regio Decreto in data 26 aprile 1818, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Foro addì 29 Novembre 1851

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

Pollati

SESSIONE 1853-54

N.° 82-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SAPPA, NAYTANA, ZIRIO, MANTELLI, CAVALLINI,
BUTTINI, ASTENGO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
nella tornata del 10 aprile 1854*

Modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia.

TORNATA DELLI 26 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

Per compiere le economie che il Ministero crede potersi attuare nelle spese di giustizia criminale, vi ha egli proposto di modificare in alcune parti la tariffa approvata col R. Decreto in data 26 aprile 1848.

La vostra Commissione adottò in massima il progetto del Governo, ma vi introdusse diversi emendamenti, alcuni di forma, altri di sostanza.

Prima di darvi ragione delle variazioni di sostanza, crede opportuno di dichiarare che coerentemente allo spirito da cui vedesi animato il progetto del Ministero, essa ebbe in mira:

1.° Di sminuire le spese di giustizia criminale, che da vari anni vanno sempre aumentando;

2.° Di applicare il più che sia possibile il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, che è proclamato nell'articolo 24 dello Statuto fondamentale del Regno;

(82-A)

3.° Di mantenere tanto nella sostanza che nella forma quelle parti del vigente regolamento alle quali non si vuole per ora derogare, onde non renderne più difficile la pratica applicazione.

Il Ministero vorrebbe stabilire in primo luogo che non sia corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo dell'esame, oppure ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo (art. 1), mentre la vigente tariffa accorda in tale caso ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, una indennità di una lira e centesimi cinquanta per ciascun giorno nelle città in cui ha sede una Corte di Appello, di una lira e centesimi 20 nei capi-luoghi di Provincia, e di centesimi 90 negli altri Comuni, riducendola alla metà quando il testimonio sia trattenuto per tempo minore di ore tre.

La Commissione ammette col Governo che spetti alla civile società per la conservazione dell'ordine, e nell'interesse della pubblica e privata sicurezza, il diritto di costringere ogni cittadino a fare testimonianza in giudizio, e conseguentemente l'obbligo in esso di prestarsi a tale ufficio. Ammette del pari che niuna mercede sia dovuta per l'adempimento di un tale dovere, ma debbasi solo accordare una indennità in rifacimento delle spese che occorrono per trasferirsi nel luogo del giudizio, ristretta rigorosamente nei limiti del puro necessario. Quindi accetta in massima il primo articolo del progetto. Tuttavia non saprebbe negare in via di eccezione una tenue indennità a coloro che risiedono nello stesso luogo dell'esame, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, ogni qual volta si tratti di persone veramente povere, che altrimenti sarebbero ridotte alla fame per causa di un servizio che debbono rendere alla società. Vi propone importanto una tale eccezione, e togliendo ogni differenza tra gli abitanti delle diverse località, si conforma al sistema del Governo, che per gli altri casi ha tolto di mezzo ogni differenza di trattamento. Onde poi l'eccezione sia ristretta rigorosamente ne' suoi limiti, vi propone di considerare poveri soltanto coloro che traggono la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e che non figurano in alcuno dei registri de' tributi diretti. Non basterà importanto per ottenere una tale indennità che uno presenti attestato di povertà, se andrà soggetto a un tributo diretto, e reciproca-

mente non basterà che sia personalmente esente da ogni tributo diretto, se non sarà povero di condizione. Dovendo il povero non solo far fede di sua povertà, ma eziandio di non essere iscritto nei registri dei tributi, sarà in diritto di farsi rilasciare dai pubblici ufficiali gli occorrenti certificati in carta libera, e gratuitamente. Senza questa agevolezza sarebbe necessario accrescere l'indennità onde con essa si potesse anche far fronte alla spesa dei certificati.

Per l'indennità di viaggio e per quella di soggiorno la tariffa del 1848 accorda per ciascun di lire due ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri (art. 11).

Il Ministero propone di stabilire sopra nuove basi l'indennità di viaggio, e propone eziandio, tanto per essa quanto per quella di soggiorno, che vi sia uniformità perfetta, lasciato in disparte ogni riguardo di persone, perchè la legge deve a tutti un eguale trattamento, e debbe tanto meno favorire coloro che si trovano in più agiate condizioni.

Questa uniformità di trattamento fu ammessa in parte nella tariffa Francese del 18 giugno 1811, ed in quella del Belgio del 18 giugno 1849, le quali hanno bensì stabilito delle differenze fra gli abitanti dell'uno e dell'altro luogo, o fra i testimoni e i periti, ma nessuna ne hanno adottato in ragione della diversa condizione dei testimoni (1).

La parità di trattamento per tutti i testimoni, sì per le spese di viaggio che per quelle di soggiorno, non incontrò opposizioni nel seno della Commissione.

Riguardo all'ammontare della indennità di viaggio, le parve sufficiente il ragguaglio di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, quando trattasi di percorrere le ferrovie, tale essendo per lo appunto il prezzo dei posti di terza classe; ma per le altre strade fu essa di sentimento che la indennità di centesimi sei per ogni chilometro non sempre possa essere sufficiente, non avendosi do-

(1) Vedansi gli articoli 27, 28, 90, 91 della tariffa Francese, e gli articoli 32 e 80 di quella del Belgio.

(82-A)

vunque la stessa facilità, prontezza ed economia nei mezzi di trasporto. Giusta la tariffa del Belgio del 1849, i testimoni hanno per la spesa del viaggio una lira per ogni miriametro, se la distanza non eccede tre miriametri, ed una lira e centesimi cinquanta ove la ecceda (art. 80): la quale indennità è ridotta alla metà ove esistono le vie ferrate. Per contro la nostra tariffa del 1848 accorda lire due per ogni giorno di viaggio ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, e lire tre e centesimi cinquanta a tutti gli altri. Nella pratica si suole fra noi determinare il numero dei giorni impiegati nel viaggio in ragione di un giorno per ogni tre miriametri, argomentando dalla disposizione dell'articolo 292 del Codice di procedura criminale, che per ogni tre miriametri di distanza prescrive l'aumento di un giorno al termine ordinario tra la citazione e la comparizione. Quindi i testimoni meno agiati ricevono attualmente la indennità di viaggio di lire due per ogni tre miriametri, e così sette circa centesimi per ogni chilometro. Ciò stante propone la Commissione che la indennità di viaggio per le strade non ferrate sia stabilita per tutti indistintamente i testimoni in ragione appunto di centesimi sette per ogni chilometro sia nell'andata, che nel ritorno.

Nell'articolo 16 del Regolamento del 1848 è stabilito che la indennità di viaggio e di soggiorno sarà rispettivamente aumentata della metà per i maschi minori di anni 14, e per le persone di sesso femminile quando gli uni e le altre, chiamati a deporre, saranno accompagnati nel loro viaggio e soggiorno dal loro padre, dalla madre, dal marito, da un parente prossimo, dal tutore o curatore. La tariffa del Belgio (art. 87) duplica in tali casi la indennità sia di viaggio che di ritorno. La Commissione mentre ha creduto potersi mantenere come sta il detto articolo 16 riguardo alla indennità di soggiorno, perchè due che convivono assieme fanno in complesso minore spesa di due che vivano separati, ha invece creduto che debbasi raddoppiare la tassa dell'indennità di viaggio tosto che venne calcolata nella spesa minima cui va soggetto ogni individuo. Se accordate per esempio centesimi 4 per ogni chilometro a chi percorre le ferrovie, mentre tale è la tassa dei posti di 3.^a classe, dovete dare il doppio ai minori di anni 14,

e alle donne che viaggiano assieme a chi ne ha la custodia, perchè doppia sarà la spesa che incontreranno per avere due posti.

In quanto alla indennità di soggiorno, non ha creduto la Commissione che si debba cambiare la proposta del Governo, riflettendo che nella tariffa Francese del 1811 la tassa dei testimoni per ogni giornata venne fissata in due franchi per la città di Parigi, in un franco e centesimi 50 per le città la cui popolazione non sia inferiore a 40,000 abitanti, ed in un franco per tutte le altre località (art. 27); e che la tariffa del Belgio del 1849 accorda un franco e centesimi 50 ai testimoni delle città di Bruxelles, di Anversa, di Gand, e di Liège, per ogni giorno di comparizione, e solo un franco a quelli degli altri luoghi (art. 32); ove poi la loro fermata sia prolungata in luogo diverso della loro residenza, la tariffa del Belgio accorda ai primi franchi due per ogni giornata di soggiorno, ed ai secondi un franco e centesimi cinquanta (art. 86). La nostra tariffa del 1848 accorda l' indennità di soggiorno in ragione di due lire per ogni dì ai testimoni che traggono la propria sussistenza da salario o da giornaliero lavoro, ovvero ai minori di anni 14, ed alle donne, ed in ragione di tre lire e centesimi 50 a tutti gli altri; ma pria di tutto dovendosi abolire ogni diversità di trattamento tra i cittadini più agiati e i meno agiati, non si deve calcolare che la tassa minore, quella cioè di lire due al giorno: in secondo luogo, se si vuole provvedere alle strettezze in cui versa l'Erario, e ridurre la indennità negli stretti limiti del puro e rigoroso necessario, come si è ridotto quella accordata ai poveri che risiedono nel luogo stesso dell' esame, o a distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, non pare che si possa contrastare la deduzione del quarto che fu adottata dal Ministero, fissando ad una lira e centesimi 50 la indennità di soggiorno.

Gli ufficiali di sanità e gli altri periti che prestano l'opera loro nei criminali procedimenti hanno due distinti diritti; gli onorari per le visite, operazioni o vacanze, e le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.

Gli onorari, quali sono fissati dalla vigente tariffa non potrebbero a dir vero comparire esagerati ponendoli a confronto con quelli delle tariffe della Francia e del Belgio: ad ogni modo, avuto riguardo alle

(82-A)

strettezze dell'Erario, propone il Governo di assottigliarli alquanto. Propone cioè di ridurre di un terzo il diritto di vacanza stabilito nell'articolo 24 del Regolamento del 1848 pei diversi periti ivi nominati, tra i quali non sono compresi i medici, i chirurghi, i flebotomi e le levatrici, perchè costoro non sono retribuiti in ragione di vacanza, ma in ragione di visite e di operazioni. Propone quindi che ai medici ed ai chirurghi sia accordato per ogni relazione un onorario corrispondente ai tre quinti del diritto di vacanza degli altri periti, ridotto come sopra. Propone finalmente che ai flebotomi ed alle levatrici sia data una retribuzione che corrisponda ai tre quinti di quella assegnata ai medici ed ai chirurghi (art. 6 e 7 del progetto del Ministero).

La Commissione ha preferito mantenere il sistema della vigente tariffa, riducendo generalmente del terzo così il diritto di vacanza accordato ai periti dall'articolo 24 del regolamento, come gli onorari stabiliti negli articoli 19 e 20 per gli ufficiali di sanità, poichè fu detto a principio essersi avuto in mente di ridurre bensì le spese, ma di mantenere, per quanto possibile, nella forma e nella sostanza il sistema di esso regolamento, e poichè l'articolo 19 sopra citato stabilisce, ad esempio delle tariffe della Francia e del Belgio, una differenza tra le semplici visite o medicazioni ordinarie, e quelle più difficili e più lunghe, della quale non sarebbe tenuto conto nel progetto del Ministero.

Gli ufficiali di sanità e i periti, oltre i predetti onorari, hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno nelle stesse circostanze in cui vi avrebbero diritto i testimoni; ma per le indennità di viaggio sono ora trattati diversamente dai periti: il perchè propone il Governo di trattarli ugualmente anche su tale punto. La Commissione ha pure aderito a tale proposta, considerando che anche costoro come appartenenti alla grande famiglia sociale hanno dovere di prestarsi per la conservazione dell'ordine nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, e mentre percepiscono una retribuzione per l'opera prestata nella loro rispettiva qualità, se si rende necessario nell'interesse della giustizia che si trasferiscano ad una data distanza per eseguire le loro operazioni o farne rapporto, non vi ha ragione per cui debbano avere maggiore indennità di quella che la legge accorda a tutti indistintamente i testimoni. Arroge che a ter-

mini dello stesso regolamento del 26 aprile 1848 (art. 50) gli ufficiali di sanità e tutti gli altri periti allorquando sono chiamati o avanti il Giudice istruttore o ai pubblici dibattimenti per ischiarire le loro dichiarazioni senza dover procedere a nuove visite od operazioni, percepiscono, anche per le spese di viaggio, le stesse indennità che sono accordate ai semplici testimoni.

Finalmente il progetto diminuisce eziandio le indennità dovute agli ufficiali di giustizia ed agli uscieri statuendo che questi ultimi avranno diritto alle medesime indennità che sono accordate ai testimoni, e che per le trasferte dei primi non avrà più luogo l'aumento del quarto allorchè si trasferiscono a più di due miriametri. Su questo secondo punto uno dei vostri Uffici ha osservato che gli articoli 94 e 96 dell'attuale Regolamento col fissare le indennità di viaggio e di soggiorno per gli ufficiali di giustizia in quantità diverse a seconda dei gradi rispettivi, male si accordano col sistema generale del presente progetto, che in quanto ai testimoni, ai periti, ed agli uscieri abolisce ogni diversità di trattamento, riducendo per essi tutti ogni indennità negli stretti limiti del necessario. Gli ufficiali di giustizia sono retribuiti dallo Stato in ragione del grado rispettivo, e quando si trasferiscono fuori di loro residenza nei casi previsti dal Codice di procedura criminale, adempiono appunto a quei doveri d'ufficio pei quali percepiscono stipendio; e se è giusto che abbiano dallo Stato una indennità per le maggiori spese che incontrano nel trasferirsi fuori della ordinaria residenza, questa indennità, come quella dei periti e dei testimoni, deve essere ristretta al puro necessario, servato però quel decoro che non ha giammai da essere disgiunto da chi amministra la giustizia, e non deve assolutamente servire di lucro a scapito del pubblico erario. Or bene tutti sanno che quando gli ufficiali dell'ordine giudiziario fanno trasferte per un incumbente di procedura sono accompagnati dal segretario o da chi ne fa le veci, e questi va soggetto alle stesse spese sia di viaggio che di soggiorno. Ma se pel segretario bastano lire sei al giorno per indennità di viaggio, coll'aumento del quarto ove la trasferta oltrepassi due miriametri, e se pel soggiorno gli bastano lire cinque, queste medesime indennità debbono bastare per gli altri ufficiali dell'ordine giudiziario, qualunque sia il loro grado,

(82-A)

8

che si trasferiscono assieme al segretario. La legge del Belgio del 1849 (art. 78 e 79) ha bensì stabilito una indennità speciale per i Presidenti delle Corti d' assisie, ed ezianco per i Procuratori generali presso di esse Corti, essendo questi paraggiati ai primi nell' onorifico, e nello stipendio; ma per gli altri giudici di ogni grado, per tutti gli altri ufficiali del pubblico Ministero, e per i segretari, e commessi giurati fissò una sola indennità per le spese di viaggio e di soggiorno.

Nel progetto di legge sull'ordinamento giudiziario presentato a questa Camera nella tornata del 27 dicembre 1853, il Ministero ha proposto di accordare una indennità in ragione di L. 200 per ogni mese di durata delle sessioni delle assisie ai Presidenti, ai Consiglieri d'appello, ai Procuratori generali e loro sostituiti, agli Avvocati dei poveri e loro sostituiti, che saranno deputati per intervenire; la quale indennità comprende tanto le spese di viaggio quanto quelle di soggiorno e corrisponde a poco più di lire sei al dì. Eppure è ben diverso il grado e lo stipendio del Presidente di una Corte d'appello o del Procuratore generale del Re da quello di uno dei sostituiti dell' Avvocato dei poveri. D'altra parte nemmeno il Regolamento del 26 aprile 1846 fa distinzioni tra il Segretario di un Magistrato d'appello, e quello di un Giudice di Mandamento, nè tra i Presidenti dei Magistrati, i Consiglieri, gli Avvocati fiscali generali e loro sostituiti, sebbene tra di essi vi sia diversità e di gradi e di stipendi. Pare quindi più giusto e più logico che in tema di semplice indennità sia fissata una tassa eguale per tutti gli ufficiali di giustizia.

Quindi la maggioranza della Commissione vi propone di stabilire che gli ufficiali di giustizia trasferendosi a termini del Codice di procedura criminale oltre cinque chilometri fuori della loro residenza, riceveranno senza alcuna distinzione per le spese di viaggio e di cibaria la indennità di lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano al di là di due miriametri, e quella di lire cinque per ogni giornata di soggiorno. Nè teme con ciò di menomare il lustro, e l'alta considerazione che giustamente si addice all'ordine giudiziario, e di cui la nostra rispettabile Magistratura si è sempre mostrata degna, pensando invece che nelle strettezze in cui si trova il pubblico Tesoro, e nella dolorosa

necessità di ~~aggravare sempre più~~ i contribuenti per giungere al tanto desiderato e necessario pareggiamento dell'attivo col passivo nei bilanci dello Stato, l'ordine giudiziario cui è affidata l'amministrazione della imparziale ed inesorabile giustizia, farà plauso allo spirito di economia e di uguaglianza da cui è animato il presente progetto.

Non ignora la Commissione che le tariffe vigenti per le trasferte dei funzionari dell'ordine amministrativo non sono basate su quei medesimi principi che informano questo progetto, e gli emendamenti che essa vi fece; ma non doveva nè poteva eccedere i limiti del proprio mandato, ed è persuasa d'altronde che supplirà il Governo proponendo altre riforme, avendo già dato prove di avere veramente a cuore la economia nelle spese dello Stato.

Questo progetto, e quello che già votaste sul Codice di procedura criminale arrecheranno ben presto una considerevole diminuzione nelle spese di giustizia criminale, che sorpassano ormai un milione di lire, di cui metà all'incirca è assorbita dalle indennità che si pagano ai testimoni, e più del quarto è impiegato per gli onorari dei periti e per le trasferte degli ufficiali giudiziarii.

Quindi la Commissione vi propone di accettare le proposte del Governo modificate come in appresso.

ASTENGO *Relatore*

~~Art. 1.~~

Ai testimoni residenti nel luogo dove saranno esaminati, oppure ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo dallo stesso luogo, non sarà corrisposta alcuna indennità.

Art. 1.

Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo dallo stesso luogo.

Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni che provvedano alla propria sussistenza, e che non siano sottoposti ad alcuno dei casi di indennità. In tali casi una indennità sarà corrisposta dal 1.° dell'anno successivo a quello dell'esame per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60, per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità, saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

I fesseri

Art. 2.

Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 6 per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltre-marini dovranno recarsi in Terraferma, e viceversa, sarà pure dovuta un'indennità pel tragitto, rag-

Art. 2.

Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 7 per le altre strade che dovranno percorrere.

~~A coloro che dalla Sardegna, ecc. come contra.~~

guagliata al prezzo stabilito per i secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 3.

~~Art. 3.~~*Art. 3:*

I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di L. 4. 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal Giudice di Mandamento o dal Sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate.

Art. 4.

~~Ai militari in attività di servizio chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio.~~

~~Essi avranno bensì diritto, qualunque sia il loro grado, all'indennità di soggiorno contemplata nell'articolo precedente.~~

Art. 5.

~~I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza.~~

Art. 4.

Ai militari in attività di servizio chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio oltre quella stabilita dai regolamenti che li riguardano.

Essi avranno bensì il diritto, qualunque sia il loro grado, all'indennità di soggiorno come nell'articolo precedente.

Art. 5.

I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 6.

La tassa della indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà aumentata della metà per i minori di anni 14, e per le donne, quando

Art. 6.

L'onorario dei periti è tassativamente stabilito nei due terzi del diritto di vacanza fissato, secondo le rispettive loro categorie, dall'art. 24 del regolamento annesso al R. Decreto 26 aprile 1848, per ogni relazione che dovranno fare delle loro operazioni, queste comprese.

Ai medici ed ai chirurghi verrà pure corrisposto per ogni relazione, come sopra, l'onorario in ragione di tre quinti del diritto di vacanza, secondo la tassa determinata per gli architetti, ingegneri, ed altri periti della medesima categoria.

Art. 7.

L'onorario dei flebotomi e delle levatrici nei casi contemplati dall'art. 20 di detto regolamento, verrà corrisposto nella proporzione ivi stabilita dei tre quinti dell'onorario assegnato coll'articolo precedente ai medici e chirurghi.

Art. 8.

Se i periti, i medici, i chirurghi e le levatrici dovranno trasferirsi per eseguire le loro operazioni e per farne la relazione ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo di loro residenza, avranno pure diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per i testimoni.

Le stesse indennità saranno dovute agli uscieri.

Art. 9.

Per le trasferte degli ufficiali di giustizia, fra i quali s'intenderanno pure compresi gli uditori divisionari di Guerra, non si farà più luogo all'aumento determinato dall'art. 95 del suddetto regolamento.

siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre, o dalla madre, o dal marito, o dal tutore, o da un parente prossimo.

Art. 7.

Gli onorari e i diritti di vacanza stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al Regio Decreto in data 26 aprile 1848, saranno ridotti di un terzo.

Art. 8.

Quando il perito reclama più d'una vacanza, la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal Magistrato, dal Tribunale, o dal Giudice competenti, come verrà prescritto nei regolamenti.

Art. 9.

Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno uguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 10.

Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui a termini del Codice di Procedura criminale sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

Art. 10.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 25, 29, 31, 33, 95 del regolamento annesso al Regio Decreto 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione di legge contraria alla presente.

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di 5 chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Art. 11.

Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Art. 12.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 1, 2 e 3 alinea, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al Regio Decreto in data 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Approvato nella seduta del 9. giugno 1896.

Callati